



Rifiuti speciali, spetta l'esenzione Tari ma con limiti

di Sergio Trovato*
FISCO & MATTONI

Il contribuente è tenuto a dimostrare di avere diritto all'esenzione Tari per le superfici produttive di rifiuti speciali. La prova non è a carico dell'ente impositore per disconoscere l'agevolazione, il quale si avvale della presunzione di legge della produzione di rifiuti, che è legata alla mera detenzione dei locali. Per fruire dell'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti delle superfici occupate un'impresa deve provare che la produzione di rifiuti speciali sia continuativa. Inoltre, la produzione di rifiuti speciali in una parte delle superfici, seppur estesa, non esclude che nello stabilimento vengano prodotti anche rifiuti urbani ordinari. Si è così espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 24896/2024. Per la Suprema corte, la società aveva provato in giudizio di produrre rifiuti speciali (imballaggi terziari), "senza specificare e accertare che la produzione fosse anche continuativa" e senza considerare che "la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione (per quanto estesa) dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente né giuridicamente, la produzione nello stabilimento anche di rifiuti urbani ordinari; produzione che non doveva essere dimostrata ad onere dell'en-

te impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali". Al riguardo, anche il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, seconda sezione, con la sentenza 50/2024, ha chiarito che spetta al contribuente provare la produzione di rifiuti speciali e l'esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione degli imballaggi terziari. La prova deve essere data dal contribuente con la presentazione di un'apposita dichiarazione e di idonea documentazione. Per avere diritto alla detassazione di parte delle superfici di vendita di un supermercato occorre determinare l'entità effettiva di quelle in cui vengono prodotti gli imballaggi terziari, trattandosi di rifiuti speciali esonerati dalla tassa.

Le superfici produttive di rifiuti speciali sono esentate solo se l'impresa dimostra all'amministrazione comunale, con idonea documentazione, che li smaltisce autonomamente. La dichiarazione, per avere diritto al beneficio, va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno la richiesta. La Cassazione, con l'ordinanza 33863/2022, ha precisato che per beneficiare della riduzione della superficie tassabile o dell'esenzione occorre rispettare le previsioni di legge e dei regolamenti comunali. Il regolamento, quindi, può imporre al contribuente di reiterare la richiesta di esenzione, corredata dai documenti analiticamente indicati, ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'azienda ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. L'impresa, poi, è tenuta a dimostrare che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Deve essere comprovato che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali per le quali possa essere riconosciuta la detassazione. Occorre documenta-

re il legame di funzionalità con le aree adibite a deposito e magazzino. Deve anche essere dimostrato che le aree sono utilizzate come deposito di materie prime e merci.

Va ricordato, infine, che le imprese che producono rifiuti speciali sono tenute a pagare la quota fissa perché serve a finanziare i costi complessivi del servizio. L'esonero dal pagamento è limitato solo alla quota variabile. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 28017/2023. La tariffa è articolata tra parte fissa e parte variabile e quella fissa è riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, nonché agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte variabile, invece, è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, attraverso sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o facendo riferimento a un sistema presuntivo.

Quindi, la quota fissa ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo interni, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto che può avvalersi del servizio, ma anche esterni. In particolare, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico. La ratio è quella di coprire anche le spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. La quota fissa, in effetti, prescinde dalla produzione di rifiuti urbani o speciali. L'agevolazione per le superfici produttive di rifiuti speciali spetta solo per la quota variabile della tariffa. (riproduzione riservata)

**Studio Legale Tributario*



Peso: 30%